

distretto feudale era ormai scomparso in quasi tutti i comuni ⁴⁷). Tale scomparsa fu possibile soltanto perchè l'esercizio effettivo della signoria e la gestione dei pubblici affari erano ormai condotti da una parte della città, e dall'altra dal comune, restando del dominio feudale soltanto gli elementi finanziari ⁴⁸).

Così tutti i fattori esterni dello sviluppo operano vicendevolmente gli uni su gli altri. E' difficile distinguerli in primari e secondari. Il fattore veramente primario che si trova alla radice di tutti gli altri è un mutamento di ordine spirituale, un risveglio di ampi strati della popolazione a vita propria, un rivolgimento che si stende nella sua efficacia per molti secoli, che subì parecchi rovesci e costituisce tuttora la tempra storica del nostro mondo.

§ 12. *Autonomia del comune e signoria della città.*

Abbiamo visto come il comune rurale medioevale abbracciasse in una comunità di vita tutte le sfere e come, muovendo da piccole necessità, assumesse sempre maggiori funzioni e si prefiggesse sempre più alti obbiettivi. Il principio era assolutamente identico a quello della *civitas* e perciò anche il comune rurale arrivò finalmente alla sfera politica. Esso conduceva la politica non soltanto all'interno del comune eliminando progressivamente il *dominus loci* ma anche all'esterno. Esso tese a una sovranità piena e, conseguentemente, al dominio sopra altri. In questa azione il comune continuava soltanto gli sforzi dei signori antecedenti, i quali avevano già mirato alla maggior indipendenza possibile. Se prima dell'assoggettamento a Como i capitanei di Locarno esercitavano sul borgo e la pieve di Locarno una sovranità territoriale direttamente dipendente dall'impero, e se dopo il rinnovato affrancamento di questa città, intorno al 1315, sorse come organismo statale, una *comunitas plebis Locarni*, dipendente non più dall'impero ma direttamente dai Visconti di Milano — i quali anche formalmente si qualificano successori dell'impero in forza del loro titolo di vicari imperiali e di duchi — in entrambi quei casi ci si presenta tuttavia un'unica e medesima

⁴⁷) Cons. Med. MHP. XVI 921: *districtus et iurisdictionis... quasi synonyma sunt, ob pravam quorundam dominorum avaritiam, qui cum suis rusticis de parte donorum et aliarum compositionum danda pepigerunt, districtuum potestas sit coactata, sicut fere in omnibus locis iurisdictionis nostrae manifeste potest videri.* — V. anche Pertile II, I, 165 e sgg.

⁴⁸) Non si può più parlare di « poteri feudali intermedi » che vennero messi in disparte da tali svincolamenti (Caro 119).

comunità, con una costituzione trasformata però secondo le contingenze del tempo ¹⁾). Naturalmente piccoli villaggi conobbero soltanto raramente un così grande sviluppo ^{1a)}). Soltanto estese comunità, specialmente le comunità di pieve e grandi comuni potevano mirare a una autonomia assoluta. Tuttavia un'organizzazione comunale, in vista dell'appagamento di naturali bisogni interni, costituiva sempre il presupposto per sentire e per operare come unità politica. Le pievi di Agno e Lugano per esempio, che pure stavano sotto un governo vescovile accentrato a Lugano, sembra non abbiano mai formato, come comune, una associazione così estesa, anzi neppure le singole pievi prese a sè ²⁾). Perciò questi territori come tali neppure fanno alcun tentativo per conquistare la sovranità. Nella pieve di Capriasca, al contrario, il comune, che era fondato sulla comunanza dei beni e sulla unità della chiesa plebana, quando Como e Milano si logoravano guerreggiando tra di loro per il contado, colse l'occasione per sottrarsi ad entrambi quei domini, per prelevare imposte e tributi, e probabilmente anche per esercitare la giustizia e altri diritti sovrani, quale comune rurale dipendente direttamente dall'impero. Questa indipendenza ebbe per altro breve durata. La città di Como ottenne nel 1185 la revoca del riconoscimento della dipendenza immediata dall'imperatore e sebbene ancora nel 1191 la Capriasca lottasse per la propria indipendenza, tuttavia l'anno seguente essa sembra battuta e fu soggetta a Como. Questi per conseguire i suoi scopi si rivolse, come già altrove, alle comunità locali. Tuttavia il comune plebano, come tale, non poté essere oppresso, ma continuò a sussistere nelle sue limitate funzioni come comunità di beni e di parrocchia ³⁾). Non possiamo perciò ascrivere la mancanza di comuni plebani nelle altre pievi, semplicemente all'oppressione esercitata dalla città: probabilmente nelle altre pievi quelle comunità non sono mai esistite. Anche altre comunità di qualche entità poterono acquistare importanza politica, per es. la comunità fondata sul possesso di beni e sulla chiesa, esistente probabilmente in val Carvina, la quale tentò, attorno al 1190, di conservarsi indipendente da Como. Il medesimo si può dire, in epoca posteriore, della castellanza di Sonvico e dei comuni di Morcote e di Carona ⁴⁾). Fuori di questi nel Sottoceneri non appaiono, con attività politica, altri comuni rurali di qualche ampiezza.

¹⁾ Meyer, Capit. I sgg., sovranità dei capitanei anche 151 e sgg.

^{1a)} Fa eccezione il comune indipendente di Briisago, v. Meyer, Cap. 146.

²⁾ Vescovo v. § 8 n. 84 sgg. — Comuni v. § 10, n. 66 sgg. e 130.

³⁾ Comune v. § 10 n. 35 sgg. — Politica v. doc 6 e § 9 n. 50 sg.

⁴⁾ § 9 n. 50 sg. — § 10 n. 71 sgg.

2. Tutt'altra cosa è quando singoli importanti comuni sviluppano una particolare notevole autonomia e, a somiglianza del *comune civitatis*, cominciano ad assoggettare piccoli comuni finitimi. Anche dove questo processo fu reciso dell'assoggettamento alla *civitas*, il capoluogo conservò generalmente una posizione privilegiata, poichè la sottomissione non riuscì così piena come per gli altri luoghi. Anche nella costituzione della città dominante l'individualità dei singoli comuni rurali fu parzialmente riconosciuta e un agguagliamento assoluto non potè riuscire. Si ebbero così quelle che più tardi nel Luganese si chiamarono *terrae privilegataes*⁵⁾. Nel trattato di pace con Milano del 1196 viene riconosciuta alle comunità locali di Gravedona e Domaso, sul lago di Como, una giurisdizione superiore a quella delle altre comunità della zona mentre dovevano prestare il *fodrum* soltanto quando la *civitas* stessa ne veniva aggravata, non però quando veniva imposto al contado, la qual cosa accadeva evidentemente più spesso⁶⁾.

Una tale posizione privilegiata spettava però non solo a comuni isolati, ma v'era una categoria ben determinata di località che venivano trattate diversamente dalle altre. Gli statuti di Como distinguono cioè tra: *comune villae* oppure *loci e comune burgi*⁷⁾. La distinzione usata a nord delle Alpi, tra città e villaggio, qui non è sufficiente. In Italia è definita città soltanto l'antica *civitas*: la città vescovile, nel nostro caso dunque Como e Milano. Località rurali di maggior importanza si chiamano *burgi*, e corrispondono solo in certi riguardi alle piccole città rurali a nord delle Alpi. La qualifica di *burgus* è data, nel Medioevo, regolarmente a Lugano⁸⁾ e Mendrisio⁹⁾, inoltre a Riva San

⁵⁾ Circa ultime v. § 16 n. 128 sgg. — Individualità dei comuni rurali v. anche Caggese I 167 sgg. — § 11 n. 5 sgg., 28 sgg., 41 sg.

⁶⁾ Rovelli II 365. ... debent stare ipsa loca et omnes homines ipsius plebis ad preceptum comunis de Cumis in omnibus et per omnia excepto quod Cumani non debent hominibus ipsorum duorum locorum tantum scilicet Grabedone et Domaxii tollere fodrum nisi quando cives Cumani dederint. Et quod non debent cogere homines ipsorum duorum locorum venire Cumas ad placitandum in processi fino a 10 libbre. Per processi maggiori con appello e per liti con forestieri devono recarsi a Como davanti ai consoli. Et omnes rustici de villis ipsius plebis Grabedone et Domaxii stent et permaneant ad preceptum comunis de Cumis omni tempore sicut stant alii rustici qui habitant a Nexio infra. [Qui dev'essere senz'altro « Nexio supra », poichè Nesso si trova più vicino a Como. I comuni al di sotto di Nesso non avevano alcuna giurisdizione propria, quelli a Nexio supra fino a 7 solidi. v. Stat. Cons. 215 (1198).]

⁷⁾ V. n. 37 e doc. 34.

⁸⁾ Sui nomi di luogo v. § 3 n. 25. — 898 (§ 8 n. 53) in vico et fundo. — 901 (§ 3 n. 28) mercatum. — 1198 (doc. 9) in loco. — 1191 (§ 9 n. 15) in burgo et villa et curte. — 1192 (CT 9 b) e in seguito sempre: burgus o terra (XV sec.).

⁹⁾ 847 (§ 6 n. 30) vicus. — 1033, 1034, 1054 (doc. 2, 3, 4); 1140 (§ 2 n. 16 e § 4 n. 25 sgg.) locus. — 1246, 1375 (doc. 24, 37) e in seguito sempre: burgus o terra (XV sec.).

Vitale¹⁰⁾, Agno¹¹⁾, Morcote¹²⁾: nel Trecento anche a Cassarate¹³⁾ e a Croglione¹⁴⁾ e una volta anche a Sala Capriasca¹⁵⁾. Se ci si domanda secondo quale criterio veniva attribuita una tale qualifica non si giunge a nessuna risposta precisa. In primo luogo si rileva che ogni *plebs* ha il suo *burgus*. I capoluoghi plebani: Lugano, Agno e Riva S. Vitale sono anche borghi, però Balerna no¹⁶⁾. Qui il centro ecclesiastico è separato da quello politico certamente perchè i nobili Longobardi avevano fissato la loro residenza a Mendrisio¹⁷⁾. Così pure nella pieve di Capriasca la chiesa plebana di S. Stefano è attribuita a Tesserete, ma il *burgus* è Sala, a cui appartiene la chiesa battesimale di S. Giovanni¹⁸⁾. Invece Cassarate, Morcote e Croglione nulla hanno a che fare con un'organizzazione ecclesiastica.

Il termine *burgus* potrebbe naturalmente far pensare a piccole città cinte da mura: ma ciò, in generale, non è il caso. Tra le località citate soltanto Sala risulta un abitato veramente difeso da mura. Nel 1478, quando essa è stata conquistata e incendiata da una schiera di Svizzeri e di Leventinesi, vien designata come *terra bona et murata*¹⁹⁾. Ancora oggi esso mostra una planimetria completamente chiusa. Solo attraverso tre porte si giunge all'interno, e le finestre poste su l'unico fronte accessibile sono molto piccole. Dei rimanenti *burgi* non si conosce qualcosa di simile; e il fatto che presso l'uno o l'altro sorgessero castelli non signi-

¹⁰⁾ Menzionato 1115 (CT 1). — *burgus* 1335 (CT pag. 164, 209), 1387 (Racc. III 326), ecc. — 1487 aprile 6 (Ambrosiana 368) actum in terra Ripe Sancti Vitalis.

¹¹⁾ Basilica sancti Iohannis Aniasce 735, de vico Amni 874 (CL 6 e 258). — de loco Agnio 1190 (CT 11). *burgus* 1267, 1467 v. § 8 n. 25 ecc., sempre *burgus*.

¹²⁾ De Murcao, teste a Carona 926 (CL 519). — *burgus* de Morcoe 1270 (§ 8 n. 207). Inoltre elenco delle misure 1335; 1336 (§ 8 n. 81), invece 1395 locus, (MPH XVI 468). Ulteriore sviluppo v. § 16 n. 130 sgg.

¹³⁾ *Burgus* de Casorago, elenco delle misure 1335. Vegezzi, Esposizione di Lugano II 48: 1396 Cassarago era un borgo. Invece 1335 sgg. Cassarate come locus v. § 6 n. 131 sgg., solo 1389 *burgus*.

¹⁴⁾ *Burgus* de Crolio, elenco delle misure 1335; *burgus* 1339, locus 1381 v. § 8 n. 42. — 1375 (Sessa) parecchi de Sessa comperano de quarta parte et de medietate unius alterius quarte partis totius decime totius loci et territorii de Crollio plebis Agnii, de quibus datur decimam de decem partibus unam omnium bladorum et leguminum castanearum raparum vini canepis lini et bestiolorum per librae 148.

¹⁵⁾ 1263 (lib. feud. III 25, feudo dei Canonica no. 75) coheret burgi de Sala. — Cfr. Corriere del Ticino del 18 luglio 1900. — Nell'elenco delle misure del 1335 non è designato come borgo ma è trattato come tale v. n. 38.

¹⁶⁾ L'elenco delle misure del 1335 (tratta in ogni caso il comune locorum vicinantie sancti Petri a cui apparteneva Balerna, come Mendrisio e gli altri burgi).

¹⁷⁾ V. § 2 n. 13 sgg. — Analoga separazione del capoluogo politico e religioso, per es. a Cantù nella Pieve di Galliano, v. Giulini VII 391.

¹⁸⁾ V. § 10 n. 38.

¹⁹⁾ Boll. stor. III 301 sg. nr. 324.

fica nulla di straordinario, poichè molti semplici villaggi erano nelle medesime condizioni²⁰). Anche porte e semplici fossati di cinta erano assai frequenti²¹); solo tali difese saranno state più salde intorno alle località più grandi che non intorno ai villaggi. Nel Quattrocento Lugano era cinta da un muro con cinque porte: tuttavia questa costruzione sembra essere stata poco atta alla difesa, non solo perchè essa era sempre in cattivo stato, semicadente²²), ma anche perchè la disposizione allungata del *burgus*, posto sotto un ripido pendio, non permetteva una difesa. Tanto è che, nel 1122 i Luganesi, incalzati dagli avversari, si ritirarono nel castello di S. Michele sopra Cassarate. Nè in quella guerra, nè in un'altra posteriore si parla di fortificazioni di Lugano. Nel 1198 si menziona una torre, e verso il 1300 un *castrum* che però sembra non siano stati di grande importanza e di lunga durata²³), poichè nel 1451 i Sanseverino, signori del luogo, hanno in mente di costruire un fortilizio più grande sulla posizione eminente dell'antica chiesa plebana di S. Lorenzo, al di sopra del borgo²⁴). Poichè questo non avvenne, ancora nel 1497 il comune poteva affermare che non vi era altra fortezza se non l'unione dei cittadini. Soltanto in quel periodo Lodovico il Moro costruì un castello più grande, che però venne raso a terra dai Confederati, nel 1517²⁵). L'esi-

²⁰) Cassarate v. § 6 n. 131 sgg. — Morcote v. § 16 n. 134. — Mendrisio v. § 6 n. 36 e 39. — A Croglio nome di località campestre: Castello (Siegfrid foglio 540 bis). Nel medesimo comune la frazione di Castelrotto. — Cfr. i castelli comunali di Morcote, Cabbio, Mugena (§ 8 n. 182, 183, 191). Inoltre e specialmente Souvico: (§ 10 n. 114 sg.) e altri ancora.

²¹) Oltre alla n. 22 v. porta di Riva S. Vitale, ma anche di Bissone, Rovio, Ponte ecc. § 10 n. 12, inoltre fossatum villae § 10 n. 9, 108 sg.

²²) Brentani Misc. pag. 196 n. 28: 1441 murus girlande burgi Lugani; divieto di asportarne sassi (!). Pag. 185 n. 8: 1458, murus que est ad deffensionem burgi Lugani. Il muro esisteva forse solo da una parte in contrada Verla. — Per render possibile un controllo del traffico in tempo di peste, si decide p. es., nel 1447 quod claudetur burgus Lugani, seu quod fiant porte et rasteli circha dictum burgum in locis ilis in quibus intratur in ipsum burgum, nel 1451 quod circumcircha burgum Lugani debeat fieri murum seu sbarra (pag. 188). Il muro fu abbattuto dai confederati nel 1517. V. Pometta III 53 sgg. — Porte: Brentani, Misc. 193: 1370 porta de Vedeggio. — Pag. 188 sgg.: sec. XV porta o portonus de S. Antonio, = (?) de sancta Maria; de sancta Caterina; sancto Francesco o sancto Blasio; de sancto Laurentio; de sancto Gotardo o de Nassa. — V. anche Mitt. Ant. Ges. Zch. XIII.

²³) 1122 v. § 6 n. 128. — 1198 v. doc. 9. — 1284/1301 v. § 15 n. 43, 46. — 1335 castellatum v. 8 n. 60.

²⁴) 1451 novembre 13 (Quellen zur Schw. Gesch. II Nr. 21, anche Boll. stor. ser. II, III 2) Papa Nicolò V dà a Francesco, Amerigo e Barnaba di Sanseverino il permesso di comprendere la chiesa di S. Lorenzo nella cerchia di un costruendo fortalitium, a patto che ne costruiscano una nuova in città. S. Lorenzo sorgeva burgum Lugani, super ipsum burgum. V. CT 9b (1192). Ma ciò rimase solo allo stato di progetto. Non fu costruita una nuova chiesa plebana e non si parlò neanche più del fortalitium. Tuttavia i partiti in lotta usarono più volte S. Lorenzo come fortezza. V. § 16 n. 10, § 17 n. 39a.

²⁵) 1497 agosto 3. (Boll. stor. XIII, 78). Petizione di Lugano al duca; Lugano è terra patente et non ha altra fortezza nixi la unione alesi homini. — Piano 1495 v.

sterza di un fortilizio non può dunque essere di importanza decisiva per la qualifica di *burgus*²⁶).

La denominazione di *burgus* in epoca comunale è esclusivamente di diritto pubblico. La città dominante innalzava legalmente, di tanto in tanto, una località rurale al grado di *burgus*, senza però che con questo atto fosse mutato qualcosa tranne il carattere politico di tale comune e dei suoi *homines*²⁷). Nel nostro territorio, non si possono comprovare vere e proprie fondazioni di borghi franchi da parte del *comune civitatis* quali punti d'appoggio nella lotta contro nemici interni ed esterni, come invece erano frequenti altrove. Una simile eventualità si potrebbe tutt'al più supporre per Morcote e Croglione, ambedue importanti località di frontiera verso il Milanese, e dominanti: l'uno il lago e l'altro la valle della Tresa²⁸). Il significato dei rimanenti borghi del Sottoceneri va attribuito a fattori che sono di origine molto più antica del movimento comunale. Agno, Lugano e Riva S. Vitale erano, come abbiamo detto, capoluoghi plebani, e tutti e tre anche porti lacuali più o meno importanti. Nei primi due luoghi si tenevano inoltre mercati, così pure a Mendrisio, dove a ciò si aggiungeva la presenza di nobili arimanni come elemento privilegiato²⁹). Sala sembra essere stato, giudicando dal nome, un antico centro signorile e forse anche Cassarate va considerato come

Boll. stor. II 291. Attuazione 1498 e distruzione 1517 v. Boll. stor. XIII 78 sgg., 124 sgg.; XVI 220; Brentani Misc. 110 sgg.; Rahn 137. — I confederati designavano allora Lugano e anche Locarno come villaggi, v. Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft IX, 2 pag. 436 n. 105.

²⁶) Anche Schneider accenna al fatto che in Italia il nome *burgus* ha preso il significato germanico. — Mayer II 575 confonde ancora *castella* con *burgi*. Il significato originale si mostra tuttavia ancora spesso negli statuti comensi dove *castrum* e *burgus* sono trattati alla pari v. p. es. n. 33.

²⁷) Così p. es. nel 1292 Moltrasio per l'adempimento fedele ai suoi doveri fu innalzato al grado di *burgus* e gli *homines* Moltrasii a *burgenses*, et pro burgo et burgensibus tractari et teneri debeant per comune Cumarum, et omnibus privilegiis et prerogativis gaudere debeant, quibus alii burgi et burgenses episcopatus. Cumarum gaudent (Stat. Gen. 454, Stat. 1335 I 144). Poteva capitare che tali avanzamenti venissero forzati da un estremo caso di necessità della città. Così Milano decise nel 1258 che le villae che erano appena state fatte burgi dovessero ritornare al loro stato primitivo (Giulini VIII 151).

²⁸) Borghi franchi v. Caggese II 209 sgg. — Morcote fu forse privilegiato per legarlo a Como, poichè sempre simpatizzava per Milano, v. § 16 n. 130 sgg. — Croglione v. § 3 n. 14. La sua posizione fu più tardi presa in parte da Ponte Tresa, dall'altra da Monteggio, v. § 16 n. 171.

²⁹) Porti v. § 3 n. 24 sgg., 36 sgg., 49. — Mercati v. § 3 n. 11, 26 sgg., 54 Cfr. Franz Beyerle Zur Typenfrage in der Stadtverfassung (Zeitschrift der Savignystiftung, germ. Abt. 1930 pag. 1 sgg.): nel territorio burgundo il *bourg* (*burgum*) era una colonia di mercanti con mercato. Il modo di costruire era determinate per il nome *burgum*: rete stradale chiusa con fossato e porta agli estremi. Nel Ticino però anche i villaggi (*villae*) sono costruiti in modo analogo ai borghi. — Nobili mendrisiensi v. § 6 n. 30 sgg.

tale, cioè come una fondazione del vescovo in un'epoca in cui il borgo imperiale di Lugano non gli era ancora soggetto³⁰⁾.

Tali località più grandi e più importanti, abitate da una popolazione che esercitava non solo un'attività agricola, ma anche commerciale e artigianale, prevalevano da tempo sui comuni circostanti. I comuni sviluppatisi presto e vigorosamente ottennero autonomie e diritti di sovranità, talvolta forse non solo sopra il loro territorio, ma anche, sopra comuni circostanti più piccoli, dando così origine a piccole città-stato. Tali organismi, costituiti da un centro spirituale e politico, erano naturalmente molto più pericolosi dei grandi comuni organizzati su basi più federalistiche, sul genere della pieve di Capriasca. Però, mentre per es. in Toscana tali piccoli stati poterono mantenersi accanto alle *civitates* fin nel Trecento, Como aveva preso possesso del suo vescovado già alla fine del sec. XII³¹⁾. Le parti più lontane si ribellavano però sempre di nuovo e si staccarono temporaneamente: ma nel nostro Sottoceneri la città s'impose³²⁾. In realtà Como non proibiva, nei suoi statuti, la sottomissione di località rurali a un *burgus*, non poteva osare ciò: tuttavia nessuno doveva essere costretto, contro la sua volontà, a versare tributi al *comune burgi* o a presentarsi in giudizio davanti agli ufficiali di esso³³⁾.

Quale parziale compenso per la perdita della loro sovranità si sarà lasciato, a questi comuni rurali particolarmente importanti e pericolosi, non solo qualche diritto nella loro amministrazione interna, ma sarà stato loro concessa una certa posizione di privilegio nell'intero stato col conferimento della qualità di *burgi*. Questo termine appare infatti presso tutti i nostri luoghi soltanto a partire dalla fine del sec. XII,

³⁰⁾ Per Sala v. § 5 n. 42 sgg. — Cassarate: favoriscono questa ipotesi il castello episcopale di S. Michele e il ricco possedimento nella contrada, v. § 6 n. 131, § 8 n. 68 sgg. Acquisti di Lugano v. § 8 n. 57. — Tanto l'elenco delle misure del 1335 quanto le investiture feudali del vescovo si riferiscono a elenchi più antichi così che non possono testimoniare per le condizioni del XIV sec. Allora Cassarate era già stato da lungo superato da Lugano. Nel sec. XVI contava quella località solo 10 fuochi, di cui solo 3 sempre abitati. La chiesa di S. Andrea era in piena decadenza; v. Racc. III 399 sg.

³¹⁾ Toscana v. Caggese II 157 sgg. Per il comasco si può forse pensare a Locarno che predominava almeno tra i comuni del contado (Meyer, Cap. I sgg., 121 sgg.); così Mendrisio (v. § 16 n. 68 sg.). Poichè le nostre fonti provengono solo dal tempo del dominio di Como, può benissimo darsi che il predominio dei burgi fosse dapprima molto più marcato.

³²⁾ Ribellioni di Locarno v. Meyer, Capit., spec. 161 sgg., 213 sgg. — Chiavenna v. Scheffer. — Boichorst, Chiavenna als Grafschaft des Herzogtums Schwaben in Historische Studien von Ebering VIII 102 sgg. — Bormio v. Rovelli II. In generale v. § 9.

³³⁾ Stat. Gen. 322 (1208), Stat. 1335 III 42: ut nullum burgum debeat destringere rusticos suae plebis dare aliquod datum vel fodrum sibi contra suam voluntatem, nec aliquod onus vel aliquod opus subire vel facere, nec aliquam rationem seu ius facere sub burgo vel castro.

dall'epoca quindi che il contado fu definitivamente assoggettato ed ebbe inizio la conseguente elaborazione del sistema amministrativo³⁴). Gli abitanti dei borghi italiani godevano per lo più il privilegio di essere trattati come *cives* della città. Anche nello stato di Como i *comunia burgorum* non prestano gli *onera rusticana*, e i *burgenses* pagano il *fodrum* solo come i *cives*³⁵), e, come questi, hanno la possibilità non solo di ricevere ma anche di dare feudi, e vengono inoltre chiamati per prendere parte ad importanti atti di stato³⁶). Ma a causa di ciò la loro responsabilità è anche maggiore. Le multe previste dagli statuti per una qualsiasi negligenza o insubordinatezza sono, per un *comune burgi*, per lo più circa il doppio di quanto è fissato per un *comune villae*³⁷), e un borgo doveva, per esempio, tenere anche altre misure di paragone, a differenza dei restanti comuni³⁸). Ora, poichè ai borghi si concedevano talisgravi è chiaro che tutti volevano fissarvisi e con ciò la città non solo percepiva un minor gettito di imposte, ma, fatto politicamente molto più preoccupante, in conseguenza di ciò i borghi divennero troppo forti. Vedremo, trattando la storia di Mendrisio e di Lugano, che di ciò si temeva e con giusta ragione. Si stroncò pertanto l'immigrazione negando ai nuovi immigrati la qualifica di *burgenses*, il cui numero rimase fissato all'antico effettivo³⁹) e favorendo invece, almeno nei primi tempi e di nuovo dopo il 1250, l'afflusso nella *civitas*⁴⁰).

³⁴) V. n. 8 sgg.

³⁵) Caggese II 210 sg. — Mayer II 575 n. 135: Vercelli 1218; esenzione da *exactionem fodri et charigii et fossatorum, et... alia opera rusticana; i burgenses fodrum dabunt, exercitum faciant ecc. con gli homines Vercellarum.*

³⁶) Feudi: Cons. Med., MHP XVI 941. — Politica: nel patto di pace e alleanza tra Como e Milano 1196 (v. § 9 n. 53 sg.) le parti si impegnano a *facere iurare omni quinquennio omnes homines civitatis Cumarum (Mediolani) et omnes castelanos et burgenses et gentiles homines sue virtutis a 15 annis supra et a 60 annis infra.*

³⁷) Stat. 1335 p. es. I 41 multa per statuti contro la sovranità di Como: *comunia burgorum libr. 10, comunia locorum et villarum sol. 100; I 96 per chi non consegna l'elenco degli abitanti: burgus libr. 50, villa libr. 25; II 43 per mancato arresto di un malfattore: burgus libr. 25, villa libr. 10; III 172 i consules iustitie possono multare fino alle somme: burgus libr. 100, villa libr. 30, singula persona libr. 10, ecc. — Tasse diverse v. doc. 34.*

³⁸) CT pag. 192 sgg. I *comunia locorum* tengono solo il *quartarius ad mensurandum blavum*, in parte anche la *brenta ad mensurandum vinum*; i capoluoghi delle centene e alcuni altri (v. § 10 n. 140) anche la *statera ad ponderandum ferrum et formagium*. I comuni *burgi*, de Ripa sancti Vitalis, de Mendrixio, de Agnio, de Crolio, de Lugano, de Casorago, de Murchoe, come pure il comune *locorum* *vicinantie sancti Petri* e il comune de Salla tengono inoltre il *quartarium ad mensurandum salem*. Castello, Riva, Lugano, Morcote devono avere inoltre *segiam ad mensurandum vinum, galedam ad mensurandum oleum*, quest'ultima anche *Caesarate e Bissone*; infine Riva S. Vitale e Lugano *brentam ad mensurandum calcinam*.

³⁹) Stat. Gen. 323 (1211): *quod omnes rustici qui vadunt stare in burgis Cumanis episcopatus vel iurisdictionis solvant fodrum comuni Cumarum sicut alii rustici. Aggiunta del 1251: cum comuni ville unde exivit, si villa hoc postulaverit, altrimenti*